



ASI CASERTA - asi_ce36

Prot: 8997 | Data & Ora: 10/11/2017 10.54 | Tipologia: Uscita

Destinatari: PROVINCIA DI CASERTA - STAZIONE UNICA APPALTANTE - UFFICIO GARE

Oggetto: GARA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO CIG 7205740CBF CHIARIMENTI RESPONTE A QUESITI

Classificazione: 4.6



CONSORZIO A.S.I. DI CASERTA

GARA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO CIG 7205740CBF

RISPOSTE A QUESITI

N. 4

Quesito 1

Chiediamo a codesto Ente di fornirci ulteriori delucidazioni in merito alla risposta al quesito n. 1 (risposta a quesiti n. 2), nel quale si chiedeva lo stralcio (all'art 5 e 6 del disciplinare di gara) della parte in cui si faceva menzione del costo pari ad € 700,00 a titolo di oneri per la sicurezza.

Nello specifico, si rispondeva che l'importo di € 700,00 attiene gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e si rimandava, all'uopo, alla delibera ANAC m. 1098 del 26.10.2016.

La lettura della richiamata delibera ANAC chiarisce alcuni aspetti del D. Lgs 60/2016 e s.m.i. in tema di sicurezza. Nello specifico, *il nuovo Codice pur non contemplando una specifica disposizione in ordine alla redazione dei Piani di sicurezza, fa tuttavia riferimento agli stessi in alcune previsioni normative, richiamando sul tema la disciplina contenuta nel d.lgs. 81/2008. Si sottolinea al riguardo che l'Allegato XV del d.lgs. 81/2008 indica i contenuti del Piano di sicurezza e prevede espressamente, al punto 4.1.4., che i costi della sicurezza sono compresi nell'importo totale dei lavori ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. A sua volta l'art. 100 del predetto decreto legislativo individua il contenuto del piano (con la stima dei costi della sicurezza quali indicati nell'allegato XV), mentre l'art. 26, comma 6, stabilisce che «nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture». Si ritiene quindi che l'obbligo per la SA di indicare nei documenti di gara i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, sia ancora sussistente in forza delle specifiche previsioni in materia dettate dal citato d.lgs. 81/2008, cui rinvia il d.lgs. 50/2016. Quanto sopra trova peraltro conferma nell'avviso giurisprudenziale (ancorché relativo al previgente assetto normativo) a tenore del quale «a) le stazioni appaltanti, nella predisposizione degli atti di gara per lavori e al fine della valutazione dell'anomalia delle offerte, devono determinare il valore economico degli appalti*



includendovi l'idonea stima di tutti i costi per la sicurezza con l'indicazione specifica di quelli da interferenze; i concorrenti, a loro volta, devono indicare nell'offerta economica sia i costi di sicurezza per le interferenze (quali predeterminati dalla stazione appaltante) che i costi di sicurezza interni che essi determinano in relazione alla propria organizzazione produttiva e al tipo di offerta formulata» (Cons. di Stato Ad. Pl. n. 3/2015, richiamata anche in Cons. St. Ad. Pl. n. 16/2016).

La disciplina della somministrazione, tuttavia, va considerata a latere rispetto alla macro materia dell'appalto. Al proposito, qualche puntualizzazione.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 34 del D Lgs 81/2015 "Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", il comma 4 dell'art. 35 del D Lgs 81/2015 precisa che "l'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti", detti obblighi si sostanziano in formazione, sorveglianza sanitaria, dispositivi di protezione e tutto quanto ruota alla sicurezza del lavoratore.

Poiché la somministrazione di lavoro si sostanzia "nel solo ingresso di persone nel luogo di lavoro dell'utilizzatore", il fornitore rimane estraneo rispetto agli oneri sicurezza dell'utilizzatore; né tanto meno è prevista tra le parti la redazione di alcun DVRI.

Invero, l'operatore economico è tenuto ad indicare nella propria offerta economica esclusivamente la quota parte dei costi della sicurezza relativi il proprio staff interno.

Alla luce delle precisazioni in parola, chiediamo lo stralcio all'art 5 e 6 del disciplinare di gara, ove si fa riferimento del costo pari ad € 700,00 a titolo di oneri per la sicurezza perché non applicabili nella somministrazione di lavoro.

RISP.: In riscontro alle Vostre richieste si comunica che l'importo di Euro 700,00 indicato all'art. 6 del disciplinare sono riferiti agli oneri per le interferenze che sono predeterminati dalla stazione appaltante e riguardano rischi relativi alla presenza nell'ambiente della stessa di soggetti estranei chiamati ad eseguire il contratto.

L'operatore economico invece, così come indicato anche nella richiesta di chiarimento e così come riportato nel modello di offerta economica, deve indicare gli oneri di sicurezza da rischio "specifico" o "aziendale" la cui quantificazione spetta a ciascuno dei concorrenti e varia in rapporto alla qualità ed entità della sua offerta.

Caserta, lì 09.11.2017

IL RUP
Dr. Pietro Santonastaso

Pag. 2 di 2